

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 1348 DI RACCOLTA

Statuto Sociale

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

ARTICOLO 1 - Denominazione

È costituita, con sede nel Comune di Vetralla, la Società Cooperativa denominata

"ITALIA RINNOVABILE SOCIETÀ COOPERATIVA BENEFIT".

La Cooperativa, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent)** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

ARTICOLO 3 - Scopo

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro e svolge la propria attività mutualistica con lo scopo prevalente di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari. Nello specifico lo scopo della cooperativa è quello di:

- far conseguire ai soci produttori i maggiori vantaggi economici possibili in proporzione ai beni e/o servizi da loro direttamente conferiti;
- fornire ai soci utenti cooperatori beni e/o servizi alle migliori condizioni possibili;
- migliorare le condizioni della qualità della vita sociale, economica ed ambientale, a livello di comunità, dei propri soci.

Attua un'attività di sviluppo di un'economia basata sulla condivisione e sulla sostenibilità economica e ambientale, promuovendo lo sviluppo della produzione e l'uso di energia in modo consapevole, responsabile, ecosostenibile, trasparente e partecipato nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società, in conformità alle previsioni di cui alla legge n. 208/2015, sue modifiche ed integrazioni.

La Cooperativa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, si obbliga al rispetto del principio della parità di trattamento, demandando agli Amministratori la facoltà di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la loro differente situazione, le esigenze della Società e quelle di tutti gli altri soci. A tal fine la determinazione dei prezzi di somministrazione dei servizi è demandata al Consiglio di Amministrazione, il quale ne fisserà l'entità in funzione del risultato economico della gestione dell'esercizio e sulla base dei criteri generali stabiliti con regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci e il Consiglio di Amministrazione, valutate le esigenze della Società, stabilirà le condizioni di tali rapporti.

La Cooperativa può aderire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, a qualsiasi associazione di categoria.

ARTICOLO 4 - Oggetto

La Cooperativa, con riferimento allo scopo definito all'articolo precedente, ai requisiti ed agli interessi dei soci, sia in via diretta sia per il tramite di società controllate o partecipate, si propone l'esercizio di un'impresa, rivolta prevalentemente in favore dei propri soci.

Rientrano nell'ambito di operatività, senza peraltro esaurirlo, le attività connesse o comunque inerenti, quali:

- provvedere alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla trasmissione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione e allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica o a servizi di ricarica veicoli elettrici;
- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia (preferibilmente rinnovabile), anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica (preferibilmente rinnovabile);
- scambiare, all'interno della comunità, l'energia (preferibilmente rinnovabile) prodotta dalle unità di

produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia (preferibilmente rinnovabile), anche organizzando forme di condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione della comunità, fatto salvo il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità come clienti finali;

- accedere a tutti i mercati dell'energia direttamente o tramite aggregazioni;
- informare attraverso newsletter, canali di stampa, internet, social media, riguardo gli aggiornamenti normativi e tecnologici riguardanti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzare alla lotta alla povertà energetica; sviluppare progetti di comunità energetiche da fonti rinnovabili propri o per terzi allo scopo di creare cooperative energetiche locali ecosostenibili;
- fornire altri servizi energetici ai soci;
- eseguire lavori inerenti all'oggetto sociale.

In attuazione del proprio oggetto sociale, la Cooperativa, anche per conto di privati, imprese, associazioni ed enti pubblici, potrà:

- progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia a favore delle comunità energetiche, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;
- provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio ai propri soci ed utenti;
- eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;
- eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;
- assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alle manutenzioni e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;
- curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;
- promuovere e/o gestire attività formative ed educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e ogni altra attività sociale atta a garantire la crescita culturale e professionale dei soci e delle popolazioni della zona in cui la Società svolge l'attività, anche per far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia ed il risparmio energetico;
- svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;
- svolgere attività di coordinamento dei servizi di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà dei soci;
- favorire e promuovere la cooperazione con altre cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro soggetto e/o aggregazione che, per natura o finalità, sia coerente con gli scopi della Cooperativa, creando una rete di collegamento e cooperazione con persone fisiche, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali, divenendo anche centro di consulenza e promuovendo scambi tra i propri soci e le altre reti;
- sviluppare e gestire, attraverso la tecnologia blockchain di un database distribuito, per ottimizzare e certificare i dati di consumo, produzione, stoccaggio e condivisione dell'energia elettrica, attraverso alcuni algoritmi chiamati smart contract, con possibilità di inviare dei segnali agli utenti che riguardano la richiesta di flessibilità del proprio comportamento energetico e stimolarne azioni virtuose, come rispondere a segnali di bilanciamento del mercato energetico complessivo;
- generare un riconoscimento reale o virtuale derivante dal comportamento virtuoso del socio sottoforma di buoni sconto o moneta elettronica (token), che vengono raccolti in wallet digitali e possono essere spesi dal socio stesso per l'acquisto di beni e servizi all'interno della comunità, in uno store on line dedicato o attraverso politiche di gamification; sviluppare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi, architetture, tecnologie abilitanti, componenti e sistemi per la mobilità sostenibile; e-car sharing;

- promuovere campagne di crowdfunding e crowdfunding nel rispetto della normativa vigente.

La Cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività, applica, qualora sussista l'obbligo di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, le regole di separazione funzionale aventi la finalità di:

- favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia elettrica;
- garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato

energetico;

- impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

La Cooperativa opererà nel rispetto ed in conformità dei Decreti ministeriali in materia, e dei conseguenti dei Regolamenti attuativi. Le modalità di ripartizione degli incentivi per la condivisione dell'energia sono riportate in uno specifico Regolamento adottato dall'Assemblea. In ogni caso il Regolamento per la condivisione dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale indicato dai provvedimenti attuativi del D.Lgs n. 199/2021, e s.m.i., sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Il valore soglia di cui al precedente comma dovrà essere determinato in conformità ai valori definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

La Cooperativa nello svolgimento dell'oggetto sociale può prestare inoltre garanzie o fidejussioni, costituire società o altri enti, collaborare con altre imprese anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, assumere partecipazioni in altre imprese e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale che risultino necessarie o utili, nel rispetto dello scopo mutualistico e in aderenza ai pertinenti principi di cui alle Direttive Europee, alle disposizioni di legge nazionali di recepimento delle predette direttive e agli altri atti da esse derivanti.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto e, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e, quindi, la realizzazione dell'oggetto, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi e per gli effetti della Legge 31/1/1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III SOCI

ARTICOLO 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, s.m.i., e dei relativi provvedimenti attuativi, possono essere membri della cooperativa o comunque soci che esercitano poteri di controllo solo le persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma I lettera b) del D.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalle comunità di energia rinnovabile, ciascuna delle quali organizzata secondo quanto stabilito dall'articolo 34 bis del presente statuto, che:

- se soci utenti, abbiano interesse ad usufruire beni e servizi resi dalla Cooperativa,
- se soci produttori, abbiano interesse a fornire beni e/o servizi alla Cooperativa in modo che possa realizzarsi lo scopo mutualistico di cui al precedente Art. 3.

Uno stesso socio può essere contemporaneamente socio cooperatore utente e socio cooperatore produttore.

I soci non devono svolgere come attività commerciale o professionale principale la partecipazione alla comunità energetica o la produzione e scambio di energia elettrica: in particolare, le imprese che fanno parte della Cooperativa o che esercitano poteri di controllo sulla Cooperativa devono essere PMI e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della

Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa salvo esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Inoltre, i soci:

- **mantengono i diritti di consumatore e cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia;**
- **individuano univocamente nella Cooperativa il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale, a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE, come stabilito dal regolamento soci;**
- **nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1 lettera b) del D.lgs. 199/21, possono in ogni momento recedere dalla Società, fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, secondo quanto previsto dal vigente Statuto, dai Regolamenti e dalla legge.**

ARTICOLO 6 - Domanda di ammissione

La Cooperativa è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria.

Chi intende essere ammesso come socio persona fisica dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- la qualifica di socio cooperatore (utente e/o produttore) o di socio sovventore che intende rivestire;
- la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;
- l'ammontare complessivo delle azioni che intende sottoscrivere;
- l'impegno di versare il capitale e, se dovuta, la tassa d'ammissione o sovrapprezzo con le modalità indicate dall'Organo che ha deliberato l'ammissione;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 43 del presente Statuto.

- Dati utenze energetiche.

- Delega la Cooperativa a gestire la valorizzazione economica della produzione di energia elettrica immessa in rete e gli incentivi dell'energia condivisa, secondo quanto stabilito dal regolamento.

La persona giuridica che intende essere ammessa come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale, domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione della ragione sociale, la sede e il codice fiscale, e i dati relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese competente;
- la qualifica di socio cooperatore (utente e/o produttore) o di socio sovventore che intende rivestire;
- l'indicazione dell'attività effettivamente svolta;
- il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- l'impegno di versare il capitale e, se dovuta, la tassa d'ammissione con le modalità indicate dall'Organo che ne ha deliberato l'ammissione;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 43 del presente Statuto;

- l'indicazione della persona fisica delegata a rappresentare il richiedente, se diversa dal legale rappresentante, anche dopo l'ammissione, in tutti i rapporti con la Cooperativa;

- dichiarazione e, se richiesta dal Consiglio di Amministrazione, documentazione attestante l'assenza di stato di liquidazione, fallimento o concordato del richiedente;

- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione attinente l'instaurando rapporto.

- Dati utenze energetiche

- Delega la Cooperativa a gestire la valorizzazione economica della produzione di energia elettrica immessa in rete e gli incentivi dell'energia condivisa, secondo quanto stabilito dal regolamento.

ARTICOLO 7 - Procedura di ammissione

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente Art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo Art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico

e l'attività economica svolta e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio o nella nota integrativa dello stesso le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

- al versamento della quota come stabilito dal regolamento dei soci cooperatori delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito dall'art. 23; della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a non svolgere attività concorrente con quella della Cooperativa, salvo approvazione del Consiglio di amministrazione;
- se soci cooperatori produttori, a conferire alla comunità energetica l'energia prodotta dalle unità di produzione salvo le ragioni di forza maggiore che spetta al socio comprovare e al Consiglio di Amministrazione accettare.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 9 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;
- di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa, nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi sociali;
- ad una remunerazione proporzionale a qualità e quantità dell'energia conferita e/o condivisa alle condizioni economiche stabilite da apposito regolamento;
- se soci cooperatori utenti, ad una remunerazione anche in beni, sconti e servizi e a gruppi, nei modi previsti dal regolamento;
- di prendere visione del bilancio annuale e presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferendosi alla gestione sociale; di esaminare il Libro dei soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Salve le disposizioni inderogabili di legge, tali diritti non spettano ai soci inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Inoltre, al fine di garantire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche, la Cooperativa assicura ai propri soci l'accesso anche attraverso il proprio sito web oltre che al bilancio, compreso di nota integrativa, alle seguenti ulteriori informazioni riferite all'ultimo esercizio sociale:

- iniziative assunte dalla Cooperativa in favore dei soci ed ai relativi costi;
- iniziative assunte dalla Cooperativa in favore della comunità ed ai relativi costi.

È rimessa alla decisione del Consiglio di Amministrazione la possibilità di decidere tempistiche diverse di pubblicazione delle informazioni di cui trattasi, così come diverse modalità al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività svolte dalla Cooperativa stessa e favorire la loro partecipazione.

ARTICOLO 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Le disposizioni in materia di perdita della qualità di socio si applicano, in quanto compatibili, anche ai soci sovventori.

ARTICOLO 11 - Recesso del socio

Il socio può recedere in ogni momento e uscire dalla Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere inoltre il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa o PEC.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, illegittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 43.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto dopo 120 gg dall'accettazione del recesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni adottate dagli Organi sociali o che siano inerenti al rapporto mutualistico;
- che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli Organi sociali, salva la facoltà degli Amministratori di accordare al Socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- che tenga una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti, in seno ad essa, dissidi e disordini pregiudizievoli.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, ricorrendo alla clausola arbitrale, ai sensi dell'articolo 43, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ARTICOLO 13 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione arbitrale, ai sensi dell'art. 43 del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto che dovrà pervenire alla Cooperativa a mezzo raccomandata o PEC entro 60 giorni dalla data di ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le quote sottoscritte, e a quanto stabilito secondo regolamento.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 15 - Morte del socio

Nel caso di decesso di un socio, la Società continuerà con gli eredi o i legatari delle sue azioni, purché gli stessi possiedano i requisiti per l'ammissione.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7.

In mancanza, si provvede alla liquidazione, ai sensi dell'art. 14.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, questi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In caso di subentro, qualora sussista una pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

In mancanza dei requisiti per l'ammissione, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

In difetto di tale designazione, si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice civile.

ARTICOLO 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 17 - Soci finanziatori, soci sovventori, titolari di altri strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni

Ferme restando le disposizioni precedenti, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Codice civile.

Salve le specifiche disposizioni loro riservate dalla legge e dal presente statuto, rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ARTICOLO 18 - Conferimenti e apporti dei soci sovventori e finanziatori. Emissione di azioni

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, del valore di euro 500,00 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e, limitatamente all'emissione delle azioni, le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 Codice Civile, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del

Codice Civile ovvero ad altre società cooperative a mutualità prevalente.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere certificati rappresentativi dei titoli, ai sensi dell'art. 2346 c.c. In tal caso, la qualità di socio è provata dall'iscrizione al Libro dei soci.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ARTICOLO 19 - Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne un altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla Società. La Cooperativa può acquistare o rimborsare le azioni dei soci finanziatori ai sensi dell'art. 2529 c.c. e nei limiti ivi previsti. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime, maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

ARTICOLO 20 - Diritti patrimoniale e amministrativi. Recesso

Con la deliberazione di emissione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al limite previsto per i dividendi dall'art. 2514 c.c..

Nelle Assemblee della Cooperativa ai soci finanziatori spetta un voto ogni 20 azioni detenute, con un massimo di cinque voti qualora si tratti di soci sovventori, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente correttivo, determinato dal rapporto tra il numero massimo di voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di soci finanziatori.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore sono privilegiate nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci finanziatori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo sempre in conformità a quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 21 - STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

La cooperativa, con delibera dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari non partecipativi forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso, comunque, il voto nell'assemblea generale dei soci.

La delibera, nei limiti previsti dallo Statuto, dai Regolamenti interni e dalla legge, fissa le norme che disciplinano il procedimento di emissione; i diritti che tali strumenti conferiscono nonché le condizioni di esercizio di tali diritti; la legge di circolazione; il termine di scadenza e le modalità di rimborso e le eventuali condizioni di riscatto.

ARTICOLO 21 bis - EQUITY CROWDINVESTING

La società potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la normativa in vigore pro tempore.

TITOLO V RISTORNI

ARTICOLO 22 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci utenti, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa

vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci utenti proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

in forma liquida;

mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;

mediante l'emissione di azioni per i soci finanziatori di cui al precedente Titolo IV;

mediante beni e servizi.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 23 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore nominale di 25 (venticinque) euro; la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

- dalle azioni dei soci finanziatori di cui all'art. 18, ciascuna del valore di 500 (cinquecento) euro. I conferimenti dei soci sovventori sono specificamente imputati al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale;

- dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

dalla riserva straordinaria;

- da ogni altro Fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e ss. c.c.

ARTICOLO 24 - Caratteristiche delle azioni cooperative

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 43.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del Codice civile.

ARTICOLO 25 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità ai principi di legge. Al bilancio è altresì allegata una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune di cui all'art. 3 del presente Statuto, contenente le informazioni richieste dalla legge 208/2015 e successive modifiche e integrazioni.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge

31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni ai soci utenti nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 22;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente statuto e comunque dalla legge;

g) per la restante parte, a riserva straordinaria.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 22, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili dei punti a) e b).

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 26 - Organi

Sono Organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale, ove si verificassero i presupposti di legge per la nomina;
- il Revisore Legale dei Conti.

ARTICOLO 27 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori, i Sindaci, e conferisce l'incarico di revisione legale dei conti;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandata la revisione legale, per l'intera durata dell'incarico;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- approva, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria ed ai sensi e con le modalità di cui all'Articolo 2521 Codice Civile i Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica fra la società ed i soci;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto;
- affida l'incarico di certificazione del bilancio;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.

ARTICOLO 28 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'art. 2514 c.c.), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla costituzione dei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 del presente Statuto, sull'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 18, e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 29 - Assemblea generale

L'Assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai soci. In presenza delle condizioni di cui al successivo art. 29 bis, è costituita dai delegati delle Assemblee separate i quali rappresentano, con vincolo di mandato, i soci in esse presenti o rappresentati.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Solo in assenza anche di quest'ultimo, da altro amministratore presente, eletto a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni effettuate sugli argomenti all'ordine del giorno nelle Assemblee separate; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente designa il Segretario tra i soci presenti.

Il segretario redige e sottoscrive insieme al Presidente il verbale delle deliberazioni Assembleari.

La presenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto dal Notaio.

ARTICOLO 29 bis - Assemblee separate

Le assemblee separate dovranno essere convocate quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2540, comma 2, Cod.Civ. Le assemblee separate potranno inoltre essere convocate quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario in relazione alla distribuzione territoriale dei soci, o alle materie da trattare o in presenza di particolari categorie di soci. Qualora ricorrano le condizioni di legge o di Statuto, l'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è preceduta da assemblee separate, convocate dal Consiglio di Amministrazione con il medesimo avviso dell'Assemblea generale, contenente le stesse materie che vi verranno trattate, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con intervallo di almeno ventiquattro ore, nonché l'invito a votare per l'elezione dei delegati, effettivi e supplenti, alla predetta Assemblea generale.

Per garantire la più ampia partecipazione, le assemblee separate di norma coincidono con gli organismi territoriali di rappresentanza dei soci (secondo quanto meglio indicato nel relativo Regolamento), nelle quali è articolata la base sociale della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione potrà, con deliberazione motivata, convocare assemblee separate anche non coincidenti con tali organismi, tenendo comunque conto della omogeneità e contiguità territoriale.

Il luogo di adunanza della Assemblea separata in ogni caso non può essere esterno all'ambito territoriale afferente ciascun organismo territoriale di rappresentanza dei soci (secondo quanto meglio specificato nel relativo regolamento) ovvero a quello comunque determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Alle Assemblee Separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea Generale.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

ARTICOLO 29 ter - Convocazione delle assemblee

La convocazione dell'Assemblea generale, tanto ordinaria che straordinaria dovrà essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione (che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima) da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale ovvero su un quotidiano a diffusione locale da scegliersi a discrezione del Consiglio di Amministrazione, ovvero da inviarsi lettera raccomandata A.R., telefax, telegramma, posta elettronica, PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea generale. In caso di convocazione di assemblee separate, la convocazione dovrà essere inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione della prima assemblea separata; le date di convocazione delle singole Assemblee separate potranno essere diverse fra loro, ma, comunque, l'ultima dovrà precedere di almeno 8 (otto) giorni l'Assemblea generale.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per la elezione dei delegati a detta Assemblea.

L'avviso di convocazione sarà inoltre comunicato ai soci, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici (mail, sito internet), laddove possibili, ed eventualmente di ogni altro strumento ritenuto utile allo scopo. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, mediante mezzi di teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi

verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- In tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 30 - Quorum

In prima convocazione, l'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando alla stessa partecipino – in quanto presenti o rappresentati ovvero per avere espresso il voto nelle modalità consentite dal presente Statuto – metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati o comunque partecipanti al voto nelle modalità ammesse dal presente Statuto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci – presenti o rappresentati o che abbiano espresso il voto nelle modalità consentite dal presente Statuto – su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, tranne che sull'anticipato scioglimento e liquidazione della Cooperativa, nonché sulla soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'art. 46, per i quali occorrerà la presenza diretta o per delega o il voto espresso nelle modalità ammesse dal presente Statuto di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, ed il voto favorevole dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati o comunque partecipanti al voto nelle modalità ammesse dal presente Statuto.

ARTICOLO 31 - Modalità di voto

Per le votazioni in presenza si procederà con voto palese e con il sistema per alzata di mano; in caso di parità dei voti, in Assemblea generale, come nelle Assemblee separate, la proposta di delibera si intenderà rigettata.

Nel corso dello svolgimento sia dell'Assemblea generale che delle Assemblee separate, in presenza, salvo che non sia diversamente previsto o escluso dallo Statuto o dai relativi Regolamenti, su proposta di almeno un terzo dei presenti, l'Assemblea potrà deliberare, a maggioranza assoluta dei soci presenti, un'altra modalità di espressione del voto, purché palese.

Ai sensi degli artt. 2538, ultimo comma, e 2370, quarto comma, del Cod. Civ., è ammesso il voto per corrispondenza nelle sole Assemblee Separate. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la delibera proposta.

Il voto per corrispondenza è esercitato mediante la consegna di una scheda di voto, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e nell'apposito Regolamento.

La Cooperativa assicura che la scheda di voto sia rilasciata a chiunque abbia diritto a partecipare all'Assemblea e ne faccia richiesta.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare e/o suo delegato ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.

La scheda di voto deve pervenire alla Cooperativa entro 7 giorni antecedenti quello di prima convocazione della relativa Assemblea Separata, ovvero entro il diverso termine eventualmente indicato nell'avviso di convocazione.

La Cooperativa è tenuta a garantire che gli strumenti di raccolta, trasmissione ed elaborazione dei risultati di voto ne garantiscano la riservatezza fino all'inizio dell'Assemblea Separata.

Il voto espresso conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa Assemblea.

Degli esiti delle votazioni espresse per corrispondenza si darà atto nel verbale di ciascuna Assemblea Separata.

Le modalità operative e le procedure per l'espressione del voto per corrispondenza verranno identificate da apposito Regolamento, conforme ai principi enunciati nel presente articolo, originariamente approvato dall'Assemblea Generale.

È facoltà dell'Organo amministrativo decidere, tra le modalità di espressione di voto in Assemblea Separata previste dallo Statuto, quale adottare di volta in volta, anche adottandone più di una contemporaneamente, nonché stabilire, salvo quei casi previsti dalla legge o dallo Statuto che lo vietino espressamente, quelle materie e/o argomenti per i quali adottare esclusivamente il voto in presenza. In

tale ultimo caso, i Soci che hanno già votato sui punti all'ordine del giorno mediante voto per corrispondenza possono partecipare in presenza all'Assemblea Separata senza esprimere il proprio voto, tranne che per quelle materie e/o argomenti per i quali lo stesso Organo amministrativo abbia deciso il solo voto in presenza.

ARTICOLO 32 - Diritto di voto e diritto di porre domande prima dell'assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi alla data dell'Assemblea.

In caso di convocazione di assemblee separate, ciascun socio potrà partecipare e votare esclusivamente nell'Assemblea separata, come convocata dall'organo amministrativo, del territorio in cui risulti iscritto, salvo diversa decisione dello stesso organo Amministrativo.

Ogni socio cooperatore persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Ogni socio cooperatore persona giuridica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Ogni diversa categoria di soci ha diritto ad esprimere il numero di voti che le sono attribuiti dalla delibera di emissione dei titoli rappresentativi dello status di socio o dal presente Statuto.

Il socio persona fisica può farsi rappresentare nelle Assemblee, mediante delega scritta, da altro socio avente diritto al voto e comunque sempre appartenente alla medesima Assemblea separata, secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo nella seduta di convocazione.

Ogni socio delegato non può rappresentare, con deleghe separate per ognuno di essi, più di 5 (cinque) soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e conservate agli atti sociali. La delega non può essere rilasciata in bianco ma deve contenere il nome del rappresentante e di un sostituto, che può sostituire il primo solo quando questo sia impossibilitato a presenziare all'Assemblea; non possono essere delegati gli Amministratori, i Sindaci della Cooperativa o di società da essa controllate o partecipate.

La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

I soci persone giuridiche partecipano alle Assemblee a mezzo dei legali rappresentanti o mandatari. Il mandato può essere conferito anche al mandatario di altro socio persona giuridica o ad altro socio persona fisica e dovrà risultare da atto scritto del competente organo sociale da consegnare al Presidente dell'Assemblea e da conservare agli atti sociali.

Su delibera dell'organo amministrativo, le Assemblee generale e separate possono essere convocate in modo tale da garantire l'intervento ed il voto dei soci a distanza mediante l'utilizzo di collegamento audiovisivo. In tali casi, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Segretario o il notaio incaricati della verbalizzazione, unitamente alla o alle persone eventualmente incaricate dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona.

Ferme rimanendo le prerogative loro attribuite dal diritto di intervento in assemblea, i soci hanno anche diritto a far pervenire in forma scritta alla Cooperativa, anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale, domande sui temi indicati all'ordine del giorno. Gli amministratori sono tenuti a rispondere a tali domande prima dell'assemblea generale o durante il suo svolgimento. L'avviso di convocazione dell'assemblea indicherà in ogni caso le modalità ed il termine entro il quale le domande potranno pervenire alla Cooperativa; tale termine dovrà comunque essere anteriore di almeno 7 (sette) giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea generale.

L'avviso di convocazione potrà indicare i soggetti ammessi dal Consiglio di Amministrazione ad assistere, personalmente o con propri rappresentanti, ai lavori delle Assemblee. Sono sempre ammessi ad assistere i rappresentanti delle associazioni di tutela e rappresentanza delle cooperative, a cui la cooperativa aderisce.

ARTICOLO 33 - Delegati all'assemblea generale

Ogni Assemblea separata elegge un delegato effettivo ed uno supplente.

I delegati sono eletti al termine di ciascuna assemblea separata.

Essi devono essere soci, non possono essere Amministratori, Sindaci e dipendenti della Cooperativa o di società da essa partecipate o controllate salvo il caso – laddove convocata – dell'assemblea separata dei soci finanziatori

Il delegato all'Assemblea generale rappresenta tanti voti – favorevoli, contrari ed astenuti – quanti sono quelli espressi nella Assemblea separata che lo ha eletto. A tal fine i delegati che partecipano all'Assemblea generale dei soci con vincolo di mandato sono obbligati ad illustrare anche le eventuali posizioni di minoranza espresse nelle assemblee separate che li hanno eletti.

La presenza del delegato supplente e l'assenza di quello effettivo attestano l'impedimento di

quest'ultimo.

ARTICOLO 34 - Impugnabilità delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea generale non conformi alla legge o al presente Statuto possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 Codice Civile dagli amministratori, dal Collegio Sindacale e dai soci assenti e dissenzienti nelle Assemblee separate solo a condizione che i voti espressi dai delegati nelle Assemblee separate le cui deliberazioni sono oggetto di impugnazione siano determinanti per la maggioranza richiesta perché la deliberazione sia considerata valida.

Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle Assemblee, ordinaria o straordinaria, cui sono preordinate.

TITOLO VII ORGANIZZAZIONE DELLA BASE SOCIALE

ARTICOLO 34 bis - Articolazione della base sociale

I soci della Cooperativa, sulla base di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono organizzati in appositi organismi territoriali di rappresentanza della base sociale, costituenti unità organiche del corpo sociale.

Ogni organismo territoriale si articola e si organizza sulla base di quanto stabilito da apposito Regolamento, proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Gli organismi territoriali attraverso cui si organizza la base sociale ed i propri organi perseguono i seguenti scopi:

- a) organizzare comunità energetiche rinnovabili in accordo alla normativa vigente in materia;
- b) mantenere vivo e di consolidare tra i soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione Cooperativa;
- c) instaurare e coltivare rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci;
- d) stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi e alla vita dell'impresa Cooperativa per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività di breve e lungo periodo;
- e) promuovere e realizzare sul territorio iniziative specifiche che favoriscano la tutela, l'informazione e l'educazione dei consumatori nonché la qualificazione dei consumi;
- f) fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- g) promuovere ed intrattenere rapporti con il movimento cooperativo locale e con gli Enti locali;
- h) collaborare alla individuazione di nuovi soci ed alla diffusione dei principi e valori della cooperazione;
- i) facilitare la convocazione e lo svolgimento delle assemblee.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque acquisire il parere obbligatorio o facoltativo degli organismi territoriali di rappresentanza della base sociale, nelle loro articolazioni più ampie, secondo specifica previsione del relativo regolamento sull'argomento.

I pareri di tali organismi, nella articolazione decisa nel relativo regolamento, non vincolano le determinazioni del Consiglio di Amministrazione ma questo, in caso di mancato accoglimento dei pareri suddetti, è tenuto a motivare agli stessi il provvedimento di mancato accoglimento.

ARTICOLO 34 ter - Libri obbligatori degli organismi territoriali di rappresentanza della base sociale

Ogni organismo territoriale di rappresentanza della base sociale deve tenere i seguenti libri:

- il libro soci di propria competenza nel quale trascrivere per ogni socio le medesime indicazioni e annotazioni prescritte per il libro generale dei soci, del quale costituiscono un particolare;
- il libro dei verbali delle assemblee sul quale trascrivere i verbali delle Assemblee separate ordinarie e straordinarie convocate per l'Assemblea generale dei soci.

ARTICOLO 34 quater - Regolamento

Con apposito Regolamento, predisposto dall'organo amministrativo e deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono stabilite le modalità di costituzione, di funzionamento, l'organizzazione, le competenze, il numero e le dimensioni degli organismi territoriali rappresentativi della base sociale e quanto altro necessario, in cui si articola la partecipazione sociale e le loro eventuali articolazioni.

TITOLO VIII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 35 - Consiglio di Amministrazione: Nomina, composizione, durata

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da **tre a venticinque**

membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può disciplinare l'elezione e il numero di componenti con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo, salvo quanto stabilito al successivo articolo 42.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori non possono cumulare cariche, le quali per il numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative. In ogni caso, gli amministratori non devono essere, al momento del conferimento dell'incarico o comunque nel corso del mandato, membri di organi di amministrazione o soci di controllo di imprese che non siano qualificabili come PMI.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un vice-Presidente.

ARTICOLO 36 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con lettera raccomandata A.R., telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, mediante mezzi di teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 37 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa, come meglio definito da apposito regolamento approvato dal medesimo organo. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri

seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al vice-Presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

La competenza ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, designato quale Responsabile dell'impatto di beneficio comune.

ARTICOLO 38 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ARTICOLO 39 - Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

ARTICOLO 40 - Gestore indipendente.

Il Gestore Indipendente, qualora obbligatorio ai sensi di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da uno o più consiglieri di amministrazione aventi i requisiti di indipendenza dettati dalle regole in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica, introdotte dagli organismi di regolazione del settore elettrico, ai quali è affidata la gestione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica.

Il Gestore Indipendente, qualora obbligatorio ai sensi di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, sarà composto anche dall'eventuale Dirigente apicale dell'attività di distribuzione.

Lo stesso esprime parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica.

Al Gestore Indipendente saranno conferiti, ai sensi di legge e del presente statuto, i poteri previsti dalle regole in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica introdotta dagli organismi di regolazione del settore elettrico con le relative deleghe, nonché la rappresentanza ad agire nei confronti di terzi funzionale all'esercizio dei suoi poteri.

Lo stesso assicura che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

In ogni caso, nessun componente del Gestore Indipendente potrà assumere decisioni sull'attività commerciale di pertinenza delle strutture dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di appartenenza di questa che si occupano delle attività di vendita e produzione dell'energia elettrica. Qualora tale situazione di incompatibilità si verificasse nel corso del mandato, l'interessato potrà essere revocato dalla carica di componente del Gestore Indipendente.

TITOLO IX ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 41 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con mezzi di teleconferenza. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 42 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti (o da una società di revisione), ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO X CONTROVERSIE

ARTICOLO 43 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Rieti e Viterbo, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate dai soci con la maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

TITOLO XI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 44 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 duodecies c.c., è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa, scelti preferibilmente tra i soci della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo

alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 26, punto 3, ovvero attraverso l'erogazione del ristorno;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito ai sensi dell'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 45 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 46 - Clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche, espresse dall'art. 2514 C.C. e di cui agli artt. 23, 25 e 36 dello Statuto, ovvero:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- sono inderogabili e devono essere in fatto sempre osservate.

ARTICOLO 47 - Disposizioni Generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società per azioni, sulle Società Benefit, sulle Comunità Energetiche e sugli Aggregatori Territoriali Energetici, in quanto compatibili.

F.to: Francesca Lotti

Sabrina Belloni, Notaio